

PATTO DI INTEGRITÀ

OGGETTO: Convenzione ex art. 15 L.241/1990 Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Tra

Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione Sociale

(di seguito “Amministrazione committente”)

e

(di seguito “Fornitore”)

PREMESSO CHE

1. Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della convenzione.
4. La sottoscrizione della convenzione è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione approvato con DGR n. 33 del 21/01/2014 e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
7. Con deliberazione di Giunta regionale n. [●] del [●] è stata disposta la procedura di affidamento indicata in oggetto.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità disciplina gli obblighi di legalità, correttezza e trasparenza cui il Fornitore è tenuto nella fase di esecuzione della convenzione conseguente alla procedura di affidamento sopra richiamata.
2. Il Patto costituisce allegato alla convenzione e si applica per tutta la durata del rapporto contrattuale.



3. Il Patto è finalizzato a prevenire condotte corruttive, conflitti di interesse e comportamenti comunque idonei a compromettere il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 97 della Costituzione e del d.lgs. 36/2023.

Art. 2 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore:

- 1) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione della convenzione;
- 2) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare le modalità di scelta del contraente;
- 3) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione della convenzione;
- 4) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. n. 165/2001);
- 5) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990, dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 6) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione della convenzione;
- 7) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione della convenzione con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- 8) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti 6) e 7) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 9) di essere a conoscenza del d.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012, del Codice di Comportamento di cui alla DGR n. 33/2014, quest'ultimo predisposto da Regione Lazio e pubblicato sul sito internet della Regione, e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione committente in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima;
- 10) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione della

Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione committente

1. L'Amministrazione committente Regione Lazio, Direzione regionale Inclusione Sociale:

- 1) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale della Regione nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale del Lazio - Sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- 2) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto della convenzione o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- 3) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- 4) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione della convenzione;
- 5) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione della convenzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- 6) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione della convenzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- 7) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 5) ed 6) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 8) si impegna a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- 9) si impegna a adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione della convenzione e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

La violazione degli obblighi di cui al presente Patto costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione della convenzione, l'escussione delle garanzie, la segnalazione all'ANAC e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla convenzione e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Coordinamento normativo

Il Patto si coordina con il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lazio e con il PIAO-Regione Lazio vigente. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.



Art. 6 – Sottoscrizione

Il presente Patto è sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula della convenzione.

Art. 7 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione e secondo quanto previsto nella convenzione.

Il Fornitore

L'Amministrazione committente

Il fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute del presente patto .
